REGIONE DEL VENETO

Modello N. 8 bis (ref.)

REFERENDUM REGIONALE CONSULTIVO SULL'AUTONOMIA DEL VENETO

DI DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

A V V I S O
PER LE CATEGORIE SPECIALI DI ELETTORI
AMMESSI A VOTARE IN UNA SEZIONE DIVERSA DA QUELLA DI ISCRIZIONE

Si avvisano gli elettori appartenenti alle sottoelencate categorie cui la legge consente, previo rispetto delle prescritte condizioni, di votare in una sezione diversa da quella di iscrizione.

- **componenti dell'ufficio di sezione** (art. 48 DPR 361/1957);
- **rappresentanti dei gruppi o partiti politici presenti in Consiglio regionale delegati ad assistere alle operazioni del seggio** che siano iscritti nelle liste elettorali del Veneto (art. 48 DPR 361/1957);
- **ufficiali e agenti della forza pubblica** iscritti nelle liste elettorali del Veneto **in servizio presso la sezione** (art. 48 DPR 361/1957);
- **militari** delle Forze armate, appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle **Forze di Polizia**, al Corpo nazionale dei **Vigili del Fuoco** iscritti nelle liste elettorali del Veneto (art. 49 DPR 361/1957);
- **naviganti** (aviatori o marittimi) iscritti nelle liste elettorali del Veneto fuori residenza per motivi di imbarco (art. 50 DPR 361/1957)

che con **circolare prot. n. 409665 del 2 ottobre 2017** (www.referendum.regione.veneto.it), emanata dalla Regione del Veneto d'intesa con le Prefetture del Veneto, è stata prevista la seguente **procedura da osservarsi per l'ammissione al voto in una sezione diversa da quella di iscrizione:**

entro le ore 18.00 di venerdì 20 ottobre 2017 gli elettori appartenenti alle categorie sopra indicate – qualora intendano votare in una sezione diversa da quella di iscrizione – devono presentare all'Ufficio elettorale del Comune in cui vogliono votare una **dichiarazione** in tal senso, con la precisazione del Comune di domicilio elettorale e della sezione di appartenenza, e **chiedere un certificato** che attesta che possono votare in una sezione diversa da quella di iscrizione e che indica il numero della sezione, e relativo indirizzo, dove viene autorizzato l'esercizio del voto referendario.

GLI ELETTORI IN QUESTIONE SI PRESENTERANNO A VOTARE PRESSO LA SEZIONE - DIVERSA DA QUELLA DI APPARTENENZA - MUNITI DEL SUDDETTO CERTIFICATO E DI IDONEO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO.
GLI ELETTORI NON DEAMBULANTI, AI SENSI DELLA LEGGE N. 15/1991, POSSONO VOTARE IN QUALSIASI ALTRA SEZIONE DEL COMUNE ALLESTITA IN EDIFICIO PRIVO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE; TUTTAVIA, L'OSSERVANZA DELLA DESCRITTA PROCEDURA SPECIALE E IL POSSESSO DEL SUDDETTO CERTIFICATO – SE PUR NON OBBLIGATORIO – PUO' FACILITARE LE OPERAZIONI AL SEGGIO.